

Assegno di maternità

AREA: famiglia e minori

Informazioni generali	
Tipologia	Contributi economici a integrazione del reddito familiare
Cos'è	<p>Prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps per affrontare le spese legate alla nascita ed ai primi mesi di vita del neonato. E' un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).</p> <p>Nel 2016 l'ISEE di riferimento è di € 16.954,95. Per l'anno 2016, l'Assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgersi presso il proprio Comune di Residenza, il settore Servizi Sociali, dove presente, o agli uffici Amministrativi.</p>
A chi è destinato	<p>Neo mamme residenti nell'ATS XIX, per ogni figlio nato o per ogni figlio adottato o in affidamento pre-adottivo, che non hanno diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta. L'assegno spetta qualora il nucleo familiare d'appartenenza risulti in possesso di risorse economiche che non superino la soglia ISEE stabilita dalla normativa. L'assegno di maternità spetta anche alle madri extra-comunitarie in possesso di "permesso di soggiorno di lungo periodo CE" che al momento dell'evento erano residenti in Italia.</p>
Procedure d'accesso	
Come si accede	<p>Attraverso domanda redatta su apposito modello e presentata presso i Servizi Sociali del Comune di residenza. L'istanza va corredata dell'attestazione ISEE dell'anno di riferimento e della copia del documento di riconoscimento del richiedente.</p>
Tempi	<p>I termini di presentazione della domanda sono stabiliti entro i 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato</p>